



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Padova

35131 Padova Piazza G. Salvemini, 20
tel. 049 662340 - fax 049 654211
www.pd.archiworld.it - e-mail: architettipadova@awn.it
cod. fisc. 80012700284

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
20 MAR. 2012 NCF

Padova, 13 marzo 2012
Prot. n. 952

Al Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima 10
00186 Roma

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Distaccata di Este n. 33/2011
Redazione di piani di lottizzazione vietata ai geometri

La presente per segnalare l'importante sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Este - con pronuncia n. 33/2011 del 13 dicembre 2011, depositata il 27 gennaio 2012 - con la quale il Giudice, dottoressa Maiolino, ha condannato per esercizio abusivo della professione, reato punito dall'art. 348 del codice penale, un geometra che aveva redatto un piano di lottizzazione ad uso residenziale.

Nel processo si era costituito parte civile l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, assistito dall'avv. Giovanni Scudier dello Studio Legale Casella e Scudier di Padova, chiedendo la condanna del geometra nonché il risarcimento del danno.

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni dell'Ordine ed ha condannato l'imputato, affermando l'importante principio secondo cui la redazione di piani di lottizzazione è una "attività eccedente le competenze professionali dei geometri come disciplinate dal R.D. 11-02-1929 n. 274 e rientrante invece nelle attribuzioni degli ingegneri o architetti ai sensi del R.D. 23-10-1925 n. 2537".

La sentenza è tanto più significativa, in quanto compie una articolata analisi sia della normativa di riferimento, sia dei precedenti giurisprudenziali sul punto.

L'imputato si era difeso, come spiega la sentenza, assumendo che si trattasse "di un piano di lottizzazione di modesta entità che come tale riteneva rientrare nelle competenze dei geometri" e che "tale convinzione aveva maturato, sulla base di una nota del Consiglio Nazionale dei Geometri che richiamava la sentenza del TAR Veneto n. 889 del 9-11-1988. Il Giudice Amministrativo locale affermava alla epoca che era consentita ai geometri la redazione di piani di lottizzazione di modesta entità nei casi in cui il piano di lottizzazione non preveda una vera e propria attività di pianificazione quale soluzione organica ai molteplici problemi urbanistici, quando dettagliatamente risolti dai piani regolatori generali, dal momento che le normative di riferimento, che disciplinano i limiti della competenza dei geometri, ossia il R.D. 11-2-1929 n. 274, e le competenze degli ingegneri e architetti, ossia il R.D. 23-10-1925 n. 2537 nulla prevedono in merito, e dovendo rilevarsi che da un lato gli artt. 51 e 52 R.D. 2537/1925 non contengono una espressa riserva a favore degli architetti e degli ingegneri per quanto riguarda la progettazione dei piani in

questione, mentre dall'altro l'art. 16 del cit. RD 274/1929 attribuisce alla competenza dei geometri le operazioni topografiche di rilevamento, le misure e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili, le operazioni di tracciamento di strade poderali e quelle di minore importanza, dovendosi ritenersi consentita entro tali limiti di modestia e tenuità, agli appartenenti di tale categoria professionale la elaborazione dei piani di lottizzazione."

Osserva sul punto il Tribunale che "dall'esame delle tavole relative allo stato di fatto e allo stato di progetto e dalla cubatura che si andava a sfruttare (oltre 5.000 mc, ndr), non vi è dubbio che l'intervento non possa essere qualificato come di modesta entità, implicando bensì molteplici soluzioni di problemi di urbanistica, e la edificazione di importante volumetria. Oltretutto, il richiamo nella relazione tecnica alla necessità di riprogettare la zona (anche in difformità dalle previsioni del PRG) da parte del redattore evidenzia la sua piena coscienza e volontà della condotta".

Tanto precisato, il Giudice sviluppa una accurata disamina della normativa applicabile: "Non solo, dunque, l'attività svolta dall'imputato con la presentazione del piano di lottizzazione non poteva ritenersi autorizzata alla stregua dell'orientamento della citata giurisprudenza del TAR Veneto, ma nemmeno altre normative fondano l'attribuzione di tale competenza ai geometri non essendo condivisibile quanto ritenuto dalla Difesa dell'imputato quanto al richiamo alla tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri, travisandone il contenuto, dovendo l'art. 46 L. n. 144 del 2.3.1939 intitolato "lottizzazioni", essere esaminato dopo aver letto gli articoli che lo precedono (art. 44 "rilievi dei centri abitati" e art. 45 "rilievi dei fabbricati e delle aree fabbricabili"). La norma recita che "in caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D possono essere aumentati dal 20% al 100% e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto". La tabella D si riferisce ai "rilievi di fabbricati e delle aree fabbricabili". La lottizzazione è dunque menzionata solo in quanto abilita i geometri ad effettuare mere operazioni di tracciamento che hanno carattere esecutivo di un progetto già elaborato ma non certamente ad elaborare il progetto stesso. Né può essere tratto argomento a favore dall'aggiornamento della tariffa con D.M. n. 596 del 6.12.1993 che ha previsto alla tabella H delle parcellizzazioni la nuova voce sub. lett. a) "progetto di massima" con ulteriore specifica dei "progetti di massima e piani piani volumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione", tale attività rivestendo carattere materiale / figurativo rispetto alla elaborazione del piano complessivo esecutivo (vedi Cass. Pen. Sez. sent. 5416 del 17/3/1995)".

Aggiunge il Tribunale che la condotta abusiva non può ritenersi scriminata "in ragione del consenso alla prestazione da parte dell'organo pubblico destinatario"; e ancora, che "non giova poi all'imputato l'appellarsi al fatto di essere stato indotto in errore dal parere dell'ordine di appartenenza, risalente agli anni 1990, che richiamava una unica sentenza del TAR Veneto", e questo perché "in epoca successiva moltissime altre sono intervenute, che hanno ritenuto essere in ogni caso preclusa al geometra, e non solo per i casi di opere non modeste, la realizzazione di opere che richiedano una visione di insieme e pongono problemi di carattere programmatico (Consiglio di Stato Sez. IV sent. n. 4620 del 3.9.2001), non avendo egli dimostrato di aver espletato con la dovuta diligenza, anche tenuto conto dell'attività professionale svolta, tutti gli accertamenti necessari per riscontrare la liceità dell'attività".

La conclusione è chiarissima: "ritiene dunque il Giudice che le normative di riferimento sopra richiamate (norme extrapenalistiche integratrici della norma penale) qualificano l'attività della redazione dei piani di lottizzazione come attività professionale normalmente riservata agli architetti, occorrendone apposita abilitazione, non essendo invece consentita, con le modalità in

concreto emerse nel caso esaminato, ai geometri”.

Alla condanna del geometra alla pena di euro 500,00 di multa si è altresì aggiunta la condanna al risarcimento dei danni all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, *“in ragione del discredito dello status professionale a causa dell'attività svolta da un soggetto privo dei requisiti di competenza tecnica richiesti dalla legge”* quantificato in euro 5.000,00 – importo che l'Ordine devolverà in beneficenza - oltre alle spese processuali.

Si tratta di una sentenza molto importante, non soltanto perché sancisce una volta di più che la redazione di piani di lottizzazione è preclusa ai geometri, ma anche per l'articolata analisi che il Giudice ha compiuto per giungere a tale conclusione; tale analisi infatti toglie definitivamente ogni dubbio sulla erroneità dell'unico isolato precedente di senso contrario, oramai lontano nel tempo oltre che largamente smentito dalla giurisprudenza successiva, amministrativa ed ora anche penale.

Non vi sono più giustificazioni, pertanto, che consentano al geometra la redazione di piani di lottizzazione.

Distinti saluti.

Presidente
Dott. Arch. Giuseppe Cappochin

